



**COMUNE DI BRESCIA**

**GIUNTA COMUNALE**

Delib. n. 369

Data 25/09/2024

**OGGETTO: AREA DI SUPPORTO AL SINDACO. SETTORE MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE. REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI. PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BRESCIA - SETTORE MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE - E ASSOCIAZIONE C.AR.M.E. - CENTRO ARTI MULTICULTURALI ETNOSOCIALI FINALIZZATO ALLA CURA E ALLA MANUTENZIONE DELLA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO E AREE PERTINENTI SITA IN VIA DELLE BATTAGLIE 61/63.**

L'anno 2024, addì venticinque del mese di Settembre alle ore 09:05 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

|                    |             | PRESENTA |
|--------------------|-------------|----------|
| CASTELLETTI LAURA  | Sindaca     | Si       |
| MANZONI FEDERICO   | Vicesindaco | Si       |
| BIANCHI CAMILLA    | Assessora   | Si       |
| CANTONI ALESSANDRO | Assessore   | Si       |
| FENAROLI MARCO     | Assessore   | Si       |
| FRATTINI ANNA      | Assessora   | Si       |
| GARZA MARCO        | Assessore   | Si       |
| MUCHETTI VALTER    | Assessore   | Si       |
| POLI ANDREA        | Assessore   | Si       |
| TIBONI MICHELA     | Assessora   | Si       |

Presiede la Sindaca Laura Castelletti

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

La Giunta Comunale

Premesso:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 459 del 2.11.2022 è stato rinnovato fino al 30.6.2024 il patto di collaborazione tra il Comune e l'Associazione C.AR.M.E. per la rigenerazione e la cura della sala SS Filippo e Giacomo relativo al quinquennio 2017-2021;

Dato atto che, in data 5.9.2024, con nota n. 288875/2024 P.G., l'associazione C.AR.M.E - Centro arti multiculturali etnosociali (C.F. 98195120179) con sede in Via delle Battaglie, 61/1 - 25122 Brescia, ha presentato una proposta di collaborazione finalizzata alla cura e alla manutenzione dei beni comuni urbani e, nel dettaglio, della sala Santi Filippo e Giacomo e aree pertinenti, con svolgimento di attività in ambito culturale, in particolare legate alla promozione dell'arte e dei linguaggi della contemporaneità;

Atteso che, tramite la realizzazione del progetto, come meglio dettagliato nello schema di patto di collaborazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, si intende promuovere, oltre alla cura dei beni comuni, anche la partecipazione diffusa e l'animazione di comunità;

Considerato:

- che i soggetti proponenti sopra citati possono identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;

- che il progetto di cura e manutenzione della sala Santi Filippo e Giacomo può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;
- che le attività proposte nell'ambito del progetto sopra citato risultano coerenti con le azioni e gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. b), relativi alla cura costante e continuativa dei beni comuni urbani, con particolare riguardo ad attività di manutenzione e riqualificazione di beni mobili o immobili pubblici, nonché di presidio sociale in aree sensibili del territorio cittadino, in particolare per le seguenti prestazioni:
  - a) cura costante e continuativa, nonché manutenzione ordinaria dell'immobile "Sala SS. Filippo e Giacomo", promuovendo l'arte contemporanea come bene comune e sensibilizzando la cittadinanza su tematiche di interesse generale;
  - b) pulizia e manutenzione dell'area verde pertinente l'edificio;
  - c) produzione, promozione ed esposizione delle arti visive contemporanee e delle arti performative e sceniche, locali e internazionali, contribuendo alla valorizzazione del quartiere del Carmine, coordinandosi con i progetti e le associazioni coinvolte nelle attività di rigenerazione del suddetto quartiere;

Considerato:

- che la cura condivisa e collettiva dei beni comuni, realizzata attraverso l'attività di C.AR.M.E Associazione Culturale, può definirsi attività di rilevante utilità per la socializzazione e la promozione umana nell'ambito del territorio cittadino e può contribuire al perseguitamento di uno dei fini propri del Comune, così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero quello di promuovere lo sviluppo della comunità locale, anche attraverso attività di tipo culturale e sociale;
- che è interesse dell'amministrazione, alla luce dei risultati raggiunti in questi anni grazie alla collaborazione con l'Associazione C.AR.ME, proseguire l'attività stipulando un nuovo patto di collaborazione;

Precisato che per le attività oggetto di collaborazione il Comune di Brescia riconoscerà al soggetto attuatore unicamente un rimborso spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del citato Regolamento e nei limiti di stanziamento di bilancio, per un importo non superiore a complessivi € 10.000,00 annuali, finalizzato esclusivamente all'acquisto di materiale di consumo, dei dispositivi di protezione individuali e per il rimborso di altre spese debitamente documentate, necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del patto, da erogare a C.AR.M.E Associazione Culturale, da versare con cadenza annuale a

consuntivo e previa presentazione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuta spesa;

Ritenuto:

- di accogliere favorevolmente la proposta di cui sopra presentata dalla suddetta Associazione C.AR.M.E mediante l'approvazione e la sottoscrizione del patto di collaborazione, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e secondo le modalità e le tempistiche ivi disciplinate, per una durata decorrente dalla firma del patto stesso fino al 31.12.2028, rinnovabile previo accordo espresso tra le parti;
- di individuare, per conto del Comune, un referente al fine di dare supporto al soggetto attuatore anche per il coinvolgimento e coordinamento dei diversi stakeholder territoriali pubblici e privati nonché per concedere il patrocinio istituzionale al progetto;

Specificato che, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Regolamento sopra citato, il presente provvedimento, unitamente allo schema di patto di collaborazione, verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia ed all'Albo pretorio online per 7 giorni, anche al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;

Ritenuto di individuare nel dirigente Responsabile del Settore Marketing Territoriale, Cultura, Musei e Biblioteche il soggetto delegato alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;

Dato atto che relativamente alla spesa derivante dal presente provvedimento sussiste la copertura finanziaria come da attestazione della Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria in data 18.9.2024;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 18.9.2024 dal Responsabile del Settore Marketing Territoriale, Cultura, Musei e Biblioteche e in data 18.9.2024 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti consequenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il patto di collaborazione da stipularsi con C.AR.M.E Associazione Culturale (C.F. 98195120179) con sede in Via delle Battaglie, 61/1 - 25122 Brescia, per la cura e la manutenzione della sala Santi Filippo e Giacomo in Via delle Battaglie n. 61/63 e aree pertinenti, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- b) di pubblicare lo schema di patto sul sito ed all'Albo pretorio online del Comune di Brescia per 7 giorni, dando atto che sarà seguita la procedura di cui all'art. 10 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- c) di riconoscere a C.AR.M.E Associazione Culturale (C.F. 98195120179), con sede in Via delle Battaglie, 61/1 - 25122 Brescia, un un rimborso spese per un importo massimo annuale di € 10.000,00 per l'acquisto di materiale di consumo, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e per il rimborso di altre spese debitamente documentate necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del patto, che sarà corrisposto con cadenza annuale a consuntivo e previa presentazione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuta spesa;
- d) di dare atto che il patto in oggetto ha una durata decorrente dalla firma del patto stesso e fino al 31.12.2028, rinnovabile previo accordo espresso tra le parti;
- e) di imputare la relativa spesa di complessivi € 50.000,00 come di seguito indicato:

| Importo<br>€ | Miss. | Progr. | Tit. | Macro<br>agg. | Rif.<br>Bilancio | Cap./Art.  | PRimp | Codice conto<br>finanziario |
|--------------|-------|--------|------|---------------|------------------|------------|-------|-----------------------------|
| 10.000,00    | 05    | 02     | 1    | 03            | 2024             | 054520/000 | 6401  | U.1.03.02.99.999            |
| 10.000,00    | 05    | 02     | 1    | 03            | 2025             | 054520/000 | 757   | U.1.03.02.99.999            |
| 10.000,00    | 05    | 02     | 1    | 03            | 2026             | 054520/000 | 335   | U.1.03.02.99.999            |
| 10.000,00    | 05    | 02     | 1    | 03            | 2027             | 054520/000 |       | U.1.03.02.99.999            |
| 10.000,00    | 05    | 02     | 1    | 03            | 2028             | 054520/000 |       | U.1.03.02.99.999            |

- f) di individuare nel Dirigente Responsabile del Settore Marketing Territoriale, Cultura, Musei e Biblioteche, dott.ssa Antonella De Angelis, la persona delegata alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;
- g) di disporre la pubblicazione del presente atto nel portale amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- h) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- i) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri  
presso la Segreteria Generale.

**PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BRESCIA - SETTORE MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE - E ASSOCIAZIONE C.AR.M.E. - CENTRO ARTI MULTICULTURALI ETNOSOCIALI FINALIZZATO ALLA CURA E ALLA MANUTENZIONE DELLA SALA SS.FILIPPO E GIACOMO E AREE PERTINENTI SITA IN VIA DELLE BATTAGLIE 61/63 - PERIODO 1.7.2024-31.12.2028**

fra

il **COMUNE DI BRESCIA** rappresentato dalla dott.ssa Antonella De Angelis, Responsabile del Settore Marketing territoriale, cultura musei e biblioteche, domiciliata per le funzioni presso la sede comunale in Brescia Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

e

l'ASSOCIAZIONE C.AR.M.E. - centro Arti Multiculturali Etnosociali rappresentato dal presidente dott. Armando Chiarini, domiciliato per le funzioni presso la sede in Brescia via Battaglie 61/1), Codice fiscale 98195120179

**PREMESSO:**

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art. 3 del D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- che, in data 5.9.2024 con nota n. 288875/2024 P.G., l'associazione C.AR.M.E Associazione Culturale, ha presentato una proposta di collaborazione per la cura e la manutenzione della sala Santi Filippo e Giacomo, quale bene comune urbano con lo svolgimento di attività in ambito culturale, in particolare legate alla promozione dell'arte e dei linguaggi della contemporaneità;
- che i soggetti proponenti sopra citati possono identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del

- “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;
- che il progetto sopra richiamato, può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto, obiettivi ed azioni del patto di collaborazione**

1. Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia, e l'Associazione culturale C.AR.ME, al fine di porre in essere attività di cura e manutenzione di beni comuni urbani identificati nella Sala SS. Filippo e Giacomo sita in via delle Battaglie nn.61/63 a Brescia, come individuata nell'allegata planimetria. In particolare il patto persegue azioni di:
  - cura costante e continuativa, nonché manutenzione ordinaria dell'immobile “Sala SS. Filippo e Giacomo”, promuovendo l'arte contemporanea come bene comune e sensibilizzando la cittadinanza su tematiche di interesse generale;
  - pulizia e manutenzione dell'area verde pertinente l'edificio;
  - produzione, promozione e esposizione delle arti visive contemporanee e delle arti performative e sceniche, locali ed internazionali, contribuendo alla valorizzazione del quartiere del Carmine, coordinandosi con i progetti e le associazioni coinvolte nelle attività di rigenerazione del suddetto quartiere;
2. Le suddette azioni dovranno svolgersi attraverso una programmazione dei singoli interventi da condividere, sia nelle tempistiche che nelle modalità operative, con l'Ente e richiedendo le relative autorizzazioni ove necessarie.
3. L'elenco delle attività sopra indicate potrà essere integrato o modificato, previo accordo tra le parti, per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall'Ente o a seguito di proposta da parte dei soggetti Attuatori. In ogni caso tale attività non si sostituisce alle ordinarie attività lavorative delle ditte che per conto del Comune di Brescia si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni urbani, ma costituisce attività complementare e migliorativa.

#### **Art. 2 - Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa**

1. Il presente patto di collaborazione avrà una durata dalla data di firma del presente atto fino al 31.12.2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, espresso mediante apposito provvedimento dell'organo competente, o per un periodo diverso, da stabilire previo accordo tra le parti. È vietato il rinnovo tacito del Patto.
2. È onere dei soggetti Attuatori dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.
3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, gli Attuatori si impegnano a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
  - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;
  - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetti attuatori diversi rispetto a quelli firmatari del presente Patto e diversi dalle Associazioni di cui i soggetti attuatori hanno dichiarato di avvalersi.
6. Parimenti i soggetti Attuatori hanno facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.
7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita i soggetti Attuatori non potranno richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo al di fuori del vantaggio economico riconosciuto ai sensi del successivo art. 3, comma 3, lettera c).
8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto da parte di altre associazioni - diverse e ulteriori rispetto a quelle già considerate in premessa - deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le predette associazioni, così come singole cittadine e singoli cittadini potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
  - a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
  - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
  - c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostaiva alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato

condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

### **Art. 3 – Modalità d'azione, reciproci impegni**

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla promozione della cultura quale bene comune, strumento di libera espressione della persona.
2. L'Associazione C.AR.M.E. si impegna a:
  - a) collaborare con il Comune di Brescia nella progettazione e realizzazione di un programma di attività pubbliche finalizzato a garantire la fruibilità della Sala SS. Filippo e Giacomo quale luogo di informazione e approfondimento della cultura contemporanea, attraverso l'arte (in tutte le sue espressioni) e la didattica. A titolo esemplificativo, l'Associazione si impegna a organizzare e gestire all'interno della sala SS. Filippo e Giacomo eventi culturali diversi, quali mostre temporanee, incontri con artisti, attività didattiche e di formazione;
  - b) collaborare con il Comune di Brescia e con le realtà del territorio (ad esempio il Consiglio di Quartiere, le scuole cittadini, l'Università, le Accademie delle Belle Arti, il cinema Nuovo Eden ecc.) affinché la sala "SS. Filippo e Giacomo" diventi un luogo aperto al territorio e strumento di espressione culturale e in grado di rispecchiare il carattere di crocevia di culture;
  - c) pianificare le attività culturali a destinazione pubblica secondo un calendario che dovrà essere inviato all'Amministrazione Comunale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di attività, precisando gli orari di apertura, che dovranno garantire la massima fruizione collettiva della Sala, nonché valorizzando l'area e il quartiere anche in orario diurno;
  - d) provvedere alla pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei locali e spazi assegnati della Sala Santi Filippo e Giacomo, con divieto di modifica o alterazione dell'immobile assegnato, sia con riferimento alla pavimentazione e agli impianti elettrici e di riscaldamento, che con riferimento ai muri e ad ogni altro elemento architettonico, come ulteriormente disciplinato al comma 3 del presente articolo;
  - e) provvedere alla cura e mantenimento dell'area verde, nonché della pulizia periodica dei canali e degli interventi di spurgo, pertinenti l'immobile, realizzando anche, previa autorizzazione degli uffici competenti, gli

- arredi minimi atti a consentirne un adeguato godimento da parte del pubblico, come ulteriormente disciplinato al comma 3 del presente articolo;
- f) nominare un responsabile per la sicurezza dell'edificio, nonché redigere un piano di emergenza da attuare in caso di necessità e di darne comunicazione al Comune di Brescia;
  - g) eseguire le attività oggetto del presente Patto con continuità e a portarlo a compimento nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, tecniche e di sicurezza in vigore, nonché secondo le condizioni e i termini contenuti nel Patto stesso e nel Regolamento sopra citato;
  - h) portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti le prescrizioni del presente Patto, a coordinare la loro attività lavorativa e a vigilare sul rispetto di quanto in esso concordato;
  - i) utilizzare con la dovuta diligenza i beni mobili e immobili oggetto di intervento, oltreché il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dall'Ente, impegnandosi a restituirli all'occorrenza;
  - j) avvisare tempestivamente l'Ente in caso di anomalie che rendano necessari controlli e/o interventi di qualsiasi genere da parte dell'Ente stesso sui beni comuni urbani interessati;
  - k) fornire ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte dietro richiesta dell'Ente, nonché a fornire report periodici come meglio specificato al successivo art. 7, comma 2, del presente Patto;
3. L'Associazione non potrà realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene. La realizzazione di attività e interventi di cura, gestione e valorizzazione di beni immobili o di spazi aperti e la loro programmazione è comunque subordinata all'approvazione preventiva da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, di realizzazione esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all'assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza; la spesa e la cura per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico dell'Associazione.
4. Qualora l'Associazione realizzi interventi senza l'autorizzazione del Comune ovvero cagioni un danno all'immobile o sue pertinenze, previa contestazione scritta da parte del Comune, si provvederà ad una decurtazione del contributo pari all'ammontare del danno cagionato.
5. La realizzazione dei predetti interventi di manutenzione ordinaria e riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione, e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi ivi previsti.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici

sottoposti a tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, saranno preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento per ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. Le attività di cui sopra a carico dell'Associazione potranno essere realizzate sia direttamente che tramite l'affidamento a terzi, purché la loro azione sia coerente con gli scopi statutari dell'Associazione. L'Associazione si impegna a comunicare al Comune l'eventuale affidamento a terzi delle attività che comunque dovranno essere realizzate conformemente alle previsioni del presente patto.

8. Il Comune si impegna a:

- a) Concedere in uso a titolo gratuito l'immobile e l'area verde di pertinenza sito in via Battaglie 61/63, nella situazione in cui si trova, comprese le attrezzature ivi presenti, per le attività di cui al presente patto o attività ad esso sinergiche e funzionali. L'uso dell'immobile - che non è da intendersi in concessione esclusiva all'Associazione C.AR.M.E. - potrà essere episodicamente concesso a terzi, su proposta o segnalazione del Comune, previa comunicazione all'Associazione C.AR.ME, cui compete la verifica delle disponibilità di calendario, la congruità progettuale della proposta e la definizione delle modalità di utilizzo; in tali casi nessuna spesa potrà essere addebitata al Comune di Brescia per l'utilizzo dei suddetti spazi;
- b) Sostenere le spese relative alle utenze (riscaldamento, luce, acqua, linea telefonica, connessione internet wifi);
- c) fornire ai soggetti Attuatori un supporto tecnico attraverso l'individuazione di un tecnico dipendente dell'Ente, che avrà la funzione di loro referente;
- d) riconoscere un rimborso spese fino a un massimo di € 10.000,00 annuali da erogare a C.AR.ME Associazione culturale, con cadenza annuale a consuntivo e previa presentazione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuta spesa, per l'acquisto di materiale di consumo, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e per il rimborso di altre spese debitamente documentate necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente patto;
- e) coinvolgere gli stakeholders a livello territoriale;
- f) conferire il proprio patrocinio istituzionale al progetto.

**Art. 4 - Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani**

1. In seguito alla cura e alla manutenzione dei beni comuni urbani individuati, gli stessi potranno tornare ad essere nella piena disponibilità della collettività.

**Art. 5 - Strumenti di coordinamento**

1. Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, il soggetto Attuatore del patto individuerà, al proprio interno, un unico referente (supervisore), ed un eventuale sostituto, che si interfaccerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

#### **Art. 6 – Responsabilità, danni e garanzie**

1. Il soggetto Attuatore risponde degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio del servizio, il soggetto Attuatore, a propria cura e spese, dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
3. Gli operatori individuati dal soggetto Attuatore sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
4. Il soggetto Attuatore che presta la propria attività di collaborazione sono da considerare "datori di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti e gli obblighi assicurativi Inail.
5. Durante l'esecuzione degli interventi le aree di lavoro dovranno essere intercluse al pubblico e, nel caso in cui vengano sostituite o riparate parti ammalorate, nel periodo di tempo intercorrente tra la rimozione e la sostituzione, lo spazio dovrà essere opportunamente segnalato e interdetto all'uso pubblico.

#### **Art. 7 – Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione**

1. Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia per 7 (sette) giorni ed all'albo pretorio online anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, come disciplinato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il soggetto Attuatore dovrà produrre e trasmettere all'Ente un report riguardante le

attività eseguite, suddivise per localizzazione e tipologia di intervento e numero di visitatori, con relativa rendicontazione contabile delle spese sostenute e richieste a rimborso.

3. Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite dal soggetto Attuatore.

#### **Art. 8 - Controversie**

1. Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Marketing Territoriale, Cultura, Musei e Biblioteche.
2. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

#### **Art. 9 - Modifiche agli interventi concordati**

1. Eventuali modifiche agli interventi o alle modalità di esecuzione degli stessi dovranno essere preventivamente condivise con il Settore Marketing Territoriale, Cultura, Musei e Biblioteche che li autorizzerà con nota scritta.

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati e informativa Privacy**

In relazione ai dati personali trattati da parte del Settore Segreteria generale e trasparenza e dal Settore del Settore Marketing territoriale, Cultura, Musei e Biblioteche nell'ambito del presente protocollo d'intesa e della sua attuazione, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1 - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it · dato di contatto del responsabile della protezione dei dati rpd@comune.brescia.it
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la SI.NET Servizi Informatici S.r.l., con sede in Corso Magenta n. 46 - Milano (MI)
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia
- i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi
- il trattamento dei dati ordinari è necessario per l'attuazione della collaborazione
- In relazione a specifiche situazioni in cui non si verifichino le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati
- il Comune non si avvale, per il trattamento, di soggetti terzi quali responsabili del trattamento
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi

- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- vengono trattate le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari - dati identificativi delle persone (es. nome, cognome, data e luogo di nascita, CF) - dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici - dati giudiziari
- tutte le categorie di dati sono trattati con la finalità di esecuzione della collaborazione
- i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: enti pubblici, amministrazione giudiziaria, richiedenti l'accesso civico/accesso documentale
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi
- gli interessati hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

#### **Art. 11 - Oneri fiscali e di registrazione**

1. Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 12 - Disposizioni conclusive**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella

De Angelis, dirigente Responsabile del Settore Marketing Territoriale, Cultura, Musei e Biblioteche del Comune di Brescia

2. Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dai soggetti Attuatori non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune ai soggetti Attuatori.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, e alla normativa vigente in materia.


Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.


Per il Comune di Brescia  
La Responsabile del Settore  
Marketing Territoriale, Cultura, Musei e Biblioteche  
Dott.ssa Antonella De Angelis

Per l'Associazione C.Ar.M.E.  
Il Presidente

PIANTA PIANO TERRA

1:1000





1942

33.

LOCALE NON AGIBILE

REI 60

四〇

